

Corte di Cassazione Sezione Lavoro
Ordinanza 9 dicembre 2021, n. 39148

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe - Presidente

Dott. BALESTRIERI Federico - rel. Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo - Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27348/2018 proposto da:

██████████ S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
██████████ presso lo studio degli avvocati ██████████ che la
rappresentano e difendono;

- ricorrente -

contro

██████████ elettivamente domiciliato in ██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████ che
lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 703/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/03/2018
R.G.N. 3886/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere Dott.
FEDERICO BALESTRIERI.

RILEVATO Che:

██████████ impugnava la sentenza 15.7.15 del Tribunale di Roma che, accogliendo l'opposizione della ██████████ s.p.a., aveva revocato il decreto ingiuntivo che la obbligava a pagare al ██████████ la somma di Euro 28.263,18 per retribuzioni non corrispostegli dall'ottobre 2013 al luglio 2014, a seguito della dichiarazione giudiziale di nullità della cessione del ramo d'azienda alla ██████████ s.p.a. (poi ██████████ s.p.a.) ove il ██████████ era occupato, con ordine di ripristino del rapporto.

2. Il Tribunale, ritenne pacifico che la ██████████ non avesse ripristinato il rapporto di lavoro, proseguito con la cessionaria, né corrisposto le retribuzioni, e tuttavia, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalla ██████████ dichiarò l'inammissibilità della domanda per intervenuta transazione, avendo il ██████████ accettato una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con la cessionaria in data 31.5.2011, con ritenuta conseguente estinzione dell'unico rapporto con la cedente ██████████ s.p.a. e solo di fatto proseguito con la cessionaria.

Con sentenza depositata il 22.3.18, la Corte d'appello di Roma accertava e riteneva che la transazione in questione (inerente la risoluzione del rapporto di lavoro con la ██████████ s.p.a.) non riguardasse affatto la ██████████ e che quest'ultima era dunque tenuta al risarcimento del danno nei confronti del ██████████ per effetto dell'accertata nullità del trasferimento di ramo d'azienda.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società' ██████████ affidato a duplice motivo, cui resiste il ██████████ con controricorso, poi illustrato con memoria.

CONSIDERATO Che:

1.- La società' ██████████ denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1406 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto che gli atti estintivi posti in essere tra il lavoratore ed il cessionario (ora ██████████ s.p.a.) erano irrilevanti per il presente giudizio, essendo il rapporto giuridico intercorso tra il lavoratore ed il cessionario assolutamente distinto rispetto a quello con ██████████ s.p.a..

Lamenta che il rapporto di lavoro col cessionario non era invece distinto rispetto a quello svoltosi con ██████████ essendo il primo semplicemente la prosecuzione di quello svoltosi con la seconda per effetto della cessione, anche per effetto della nullità del rapporto lavorativo ceduto, senza il consenso del ██████████ ex articolo 1406 c.c..

Inoltre poiché la convenuta risoluzione del rapporto con la ██████████ fu antecedente alla declaratoria di illegittimità della cessione del ramo d'azienda, essa riguardava l'unico rapporto di lavoro all'epoca esistente e cioè quello con ██████████ per effetto dell'articolo 2112 c.c. (cita Cass. n. 6755/15: In caso di dichiarazione di nullità della cessione di ramo d'azienda, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno ove non sia stato ammesso a riprendere il lavoro nell'impresa cedente, salvo che egli non abbia accettato l'estinzione dell'unico rapporto di lavoro, di fatto proseguito con l'impresa cessionaria, sottoscrivendo insieme a quest'ultima un verbale di messa in mobilità').

Il motivo è infondato.

Nella specie non v'è dubbio che l'originario rapporto di lavoro con ██████████ sia proseguito, ancorché solo di fatto (ex articoli 2112 e 2126 c.c.), con il cessionario, che ha corrisposto al ██████████ l'ordinaria retribuzione. Il ██████████ stipulò poi con la ██████████ una transazione (datata 7.3.11) con cui accettava la risoluzione del rapporto verso il corrispettivo di una apprezzabile somma di denaro quale incentivo all'esodo.

Deve tuttavia richiamarsi il recente principio per cui, qualora sia dichiarata nulla la cessione di un ramo di azienda, ai lavoratori passati alle dipendenze del cessionario, e da questi retribuiti, spetta al lavoratore la normale retribuzione da parte del cedente, non soggetta alla detrazione dell'aliunde perceptum, e neppure alle vicende del rapporto di mero fatto col cessionario.

In sostanza, secondo questa Corte: "in caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2112 c.c., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell'alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa" (Cass. n. 29092/19).

Il rapporto col cessionario, dunque, è instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere con il cedente, sebbene quiescente per l'illegittima cessione fino alla declaratoria giudiziale, cfr. Cass. 29092/2019, Cass. n. 16793/20, Cass. n. 16792/20, Cass. n. 16710/20, e plurimis.

Questa Corte ritiene di non poter più condividere l'orientamento di legittimità (invocato dalla società), secondo cui il diritto al risarcimento del danno (e tanto più il diritto alla retribuzione) in favore dei lavoratori non sussiste qualora gli stessi abbiano accettato l'estinzione dell'unico rapporto di lavoro, di fatto proseguito con l'impresa cessionaria, sottoscrivendo insieme a quest'ultima un accordo in tal senso.

Deve piuttosto farsi applicazione del principio di diritto enunciato da Cass. n. 29092/19: "In caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2112 c.c., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell'alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa".

Quanto in particolare alla risoluzione consensuale del rapporto con la cessionaria ██████████ s.p.a. deve considerarsi, come già affermato da questa Corte in varie occasioni, cfr. Cass. n. 20422/12, che la transazione col terzo cessionario è res inter alios acta e dunque "non può" condividersi l'argomentazione secondo cui, avendo dato le dimissioni dalla cessionaria, i lavoratori avrebbero fatto cessare quello stesso ed unico rapporto lavorativo che prima avevano con ██████████ che quindi non potrebbe più rivivere, assunto - per altro viziato dal supporre l'esistenza fra cedente, cessionario e lavoratori ceduti ex articolo 2112 c.c., di un inscindibile rapporto plurisoggettivo che invece deve escludersi".

2.- Con secondo motivo la soc. ██████████ denuncia la mancata detrazione di quanto percepito dal lavoratore, nel periodo considerato, a titolo di provvidenze previdenziali.

Il motivo e' infondato giusta il riferito e consolidato orientamento di questa Corte.

3.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Considerato che il consolidamento della riferita giurisprudenza di legittimita' in materia e' avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso, ritiene il Collegio di poter compensare le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita'.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, ove dovuto.